



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Alla Direzione Interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per il Veneto e Trentino Alto Adige
(rif. Nota prot. n. 3613 del 20/01/2022)

E, p.c. Al Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Padova
(oappc.padova@archiworldpec.it)

OGGETTO: Conferma proroga scadenze quinquennio aggiornamento obbligatorio prevenzione incendi – proroga stato di emergenza al 31/03/2022 - Quesito.

Facendo seguito a quanto già comunicato in riscontro ad analoga precedente richiesta di codesto Ordine degli Architetti P.P.C. prot. n. 3619 del 2 agosto u.s., si conferma che l'art. 103 comma 2 del D.L. n.18/2020 e s.m.i. stabilisce che *“tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza...(omissis)”*..

IL DIRETTORE CENTRALE
(MARSELLA)

LN/gb